

**SEMINARIO**  
**DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA**  
**UNIVERSITA' PARTHENOPE**  
**22 maggio 2014**  
**Le immunità degli agenti diplomatici e consolari (*abstract*)**  
**di**  
**Umberto Aleotti**

\*\*\*\*\*

Uno Stato, com'è noto, agisce attraverso gli individui che hanno la titolarità dei suoi organi, in un rapporto di immedesimazione definito “**rappresentanza organica**”, per il quale l'attività che essi pongono in essere nell'esercizio delle loro funzioni è imputata direttamente allo Stato.

Esiste una categoria di individui-organi, alla cui azioni il diritto internazionale generale ha sempre riconosciuto un'immunità di natura assoluta. Questa è la categoria degli agenti diplomatici, mediante i quali lo Stato svolge le sue attività in territorio straniero. Essi sono dunque i rappresentati dello Stato in territorio straniero.

Per agenti diplomatici si intendono normalmente gli Ambasciatori, i Ministri plenipotenziari e gli Incaricati d'affari, i quali sono posti al vertice di una struttura organizzativa diplomatica, definita “missione diplomatica”, in uno Stato estero.

Il diritto internazionale generale prescrive che lo Stato ospitante debba riservare a tali individui-organi, una volta accreditati, un particolare trattamento, costituito dalle cd. **immunità diplomatiche**, che determinano, essenzialmente, il divieto di qualsiasi ingerenza o attività dello Stato di accreditamento nei confronti dell'agente, della sua sede, degli atti che da esso sono compiuti in territorio straniero e del suo patrimonio.

La disciplina delle immunità diplomatiche è contenuta in un'apposita convenzione di codificazione del diritto internazionale consuetudinario, la

Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 18 aprile 1961, entrata in vigore il 24 aprile 1964 (L. di ratifica n. 804 del 9 agosto 1967).

\*\*\*\*\*

Il primo tipo di immunità è legato, come precisato, alla persona del diplomatico ed è l'inviolabilità personale, per la quale lo Stato di accreditamento non può porre in essere atti di coercizione che lo riguardino, restando questi sottratto a qualsiasi misura di polizia diretta contro la sua persona e i beni che porta con sé (*fermo, arresto, perquisizione, ecc.*) (articoli 27, n. 3, e 29 Conv. di Vienna).

Il secondo tipo di immunità è l'inviolabilità domiciliare, in base alla quale lo Stato accreditario non può eseguire *ispezioni* o *perquisizioni* presso la sede dell'agente diplomatico e questa inviolabilità si estende anche alla sua abitazione privata (dimora) e ai beni che si trovano al suo interno (articolo 30, nn. 1 e 2, Conv. di Vienna).

Il terzo tipo di immunità concerne gli atti, le attività poste in essere dall'agente diplomatico ed è di duplice specie: l'immunità dalla giurisdizione penale e l'immunità dalla giurisdizione civile (articolo 31 Conv. di Vienna).

L'immunità dalla giurisdizione si sostanzia in una prerogativa, che riguarda l'attività del diplomatico rispetto all'esercizio della funzione giurisdizionale del Paese presso il quale è accreditato, e copre, con alcune differenze di operatività e talune eccezioni, sia gli *atti iure imperii* (**immunità funzionale**), sia gli *atti iure gestionis o privatorum* (**immunità personale**), ovvero, sia gli atti che egli compie come individuo-organo dello Stato, sia gli atti che compie come privato. In questo senso l'immunità è assoluta.

La previsione dell'immunità per gli atti *iure imperii* è conseguenza dal fatto che il diplomatico svolge attività che costituiscono manifestazioni del potere sovrano statale, per le quali, vale la regola tra gli Stati *par in parem non habet iudicium*. La previsione dell'immunità *iure gestionis o privatorum* deriva invece dalla necessità di porre l'agente diplomatico nelle condizioni di svolgere la sua funzione senza impedimenti di sorta, garantendo *l'esercizio indisturbato della*

*sua attività*, senza interferenze da parte dello Stato di accreditamento, secondo la regola di diritto internazionale generale *ne impediatur legatio*.

Esaminiamo le differenti modalità attraverso cui operano, in campo penale e civile, le due immunità.

L'immunità dalla giurisdizione penale implica l'impossibilità di perseguire e punire l'agente diplomatico per reati che egli commetta nell'esercizio delle sue funzioni (*atti iure imperii*). Questa forma di immunità non ammette eccezioni e copre il diplomatico fino alla sua morte, egli cioè non potrà mai essere chiamato a rispondere di atti che, per quanto illeciti, sono attribuibili allo Stato di appartenenza. Rispetto a questi illeciti non potrà essere sottoposto neppure alla giurisdizione penale di uno Stato terzo.

Per quanto riguarda i reati commessi come privato (*atti iure gestionis o privatorum*), l'immunità di cui gode il diplomatico è **solo di tipo processuale**, perché gli atti sono a lui direttamente imputabili e, pertanto, perdura finché egli si trova sul territorio dello Stato ospitante e fino a quando ivi svolge le sue funzioni (l'immunità continua a sussistere fino a quando non abbia liberamente lasciato il territorio statale o per un tempo ragionevole onde consentirgli di farlo). Naturalmente, in questo caso, all'esenzione dalla giurisdizione penale è tenuto solo lo Stato in cui l'agente diplomatico esercita la sua attività, perché è l'unico obbligato a non turbare l'esercizio delle mansioni diplomatiche.

L'immunità dalla giurisdizione civile implica invece l'impossibilità di convenire in giudizio un diplomatico per ottenere l'accertamento di diritti e la condanna al ripristino dello *status quo ante* (*restitutio in pristinum*) o al risarcimento del danno (*damnum iniuria datum*) per la loro violazione, qualora la domanda giudiziale derivi da azioni compiute nell'esercizio delle sue funzioni (*atti iure imperii*). Per le stesse ragioni esposte a proposito della giurisdizione penale, questo tipo di immunità non ammette eccezioni, copre per sempre il diplomatico e vale in egual modo nei confronti degli Stati terzi.

Per quanto concerne le attività compiute *iure gestionis o privatorum*, anche l'immunità dalla giurisdizione civile è di natura processuale e, quindi, permane

finché il diplomatico si trova sul territorio dello Stato ospitante e fino a quando vi svolge le sue funzioni e non vale nei confronti degli Stati terzi, ma, a differenza della giurisdizione penale, ammette eccezioni.

In particolare, tale immunità non può essere concessa per:

- a) le azioni concernenti diritti reali su immobili situati nel territorio dello Stato di accreditamento;
- b) le azioni riguardanti successioni apertesì nello Stato accreditario in cui il diplomatico riveste la figura di erede, legatario, esecutore testamentario o amministratore;
- c) le azioni relative ad attività professionali o commerciali eventualmente esercitate sul territorio dello Stato straniero dall'agente diplomatico;
- d) le azioni basate su domande riconvenzionali, ovvero su domande proposte dai convenuti nei giudizi a cui lo stesso diplomatico ha dato vita dinanzi ai giudici dello Stato che lo ospita.

Il quarto ed ultimo tipo di immunità attiene al patrimonio dell'agente diplomatico e si configura come immunità fiscale (art. 34 Conv. di Vienna).

L'agente diplomatico gode dell'*esenzione da qualsiasi imposta o tassa di natura personale o reale* prevista nello Stato di accreditamento ad eccezione:

- delle imposte indirette come l'IVA;
- delle imposte o tasse sugli immobili ubicati nel suo territorio (se non riguardano la missione diplomatica);
- dei diritti di successione;
- delle imposte o tasse percepite in occasione della remunerazione per la prestazione di servizi;
- dei diritti di registro, di cancelleria, di bollo e d'ipoteca connessi ai beni immobili posti sul suo territorio (se non riguardano la missione diplomatica);
- delle imposte e tasse sui redditi e sul capitale frutto di investimenti in imprese che si trovano nel suo territorio.

Le immunità si estendono a tutto il personale diplomatico delle missioni (Ministri di seconda classe, Consiglieri, Segretari di legazione) e alle famiglie degli agenti e del personale, *purché non siano cittadini dello Stato che li ospita* (art. 37 Conv. di Vienna).

Si ritiene che esse si applichino anche agli organi supremi statali che si occupano solitamente delle relazioni internazionali, ossia, ai Capi di Stato, di Governo e ai Ministri degli Esteri.

\*\*\*\*\*

Sia pur con alcune differenze, le immunità riguardanti gli agenti diplomatici interessano anche altri individui–organi dello Stato, i quali esercitano le loro funzioni in territorio straniero. Questi individui-organi sono i consoli (Consoli generali, Consoli, Viceconsoli, Agenti consolari), che sono a capo degli uffici consolari negli Stati di stabilimento.

Esiste, al riguardo, un'apposita Convenzione di codificazione del diritto internazionale generale, la Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 24 aprile 1963, entrata in vigore il 19 marzo 1967 (L. di ratifica n. 804 del 9 agosto 1967), che regola le loro prerogative.

In base alla Convenzione, i funzionari consolari godono dell'inviolabilità personale (art. 41 Conv. di Vienna), dell'inviolabilità domiciliare (art. 31 Conv. di Vienna), dell'immunità fiscale (art. 32 Conv. di Vienna) e dell'immunità dalla giurisdizione penale e civile, ma solo per gli atti iure imperii, non per gli *atti iure gestionis* (combin. disposto artt. 43 e 41, n. 3, Conv. di Vienna).